

6522-19



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

GIACINTO BISOGNI
MARINA MELONI
LAURA TRICOMI
GIULIA IOFRIDA
ROSARIO CAIAZZO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

Iscrizione di	<input type="checkbox"/> norma d'ufficio
ipoteca giudiziale	<input checked="" type="checkbox"/> dgs. 1990 in materia
	<input checked="" type="checkbox"/> disposta d'ufficio
	<input type="checkbox"/> a richiesta di parte
	<input type="checkbox"/> in ipotesi della legge

Ud. 14/12/2018 CC
Cron. 6522
R.G.N. 2955/2016

Grande

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere la generalità e gli altri dati identificativi

ORDINANZA

sul ricorso 2955/2016 proposto da:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;

-ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, già Agenzia del Territorio, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

-resistente -

contro

- intimata -

*ord
2285
2018*

Handwritten signature

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2018 dal cons. CAIAZZO ROSARIO.

FATTI DI CAUSA

chiese all'agenzia del Territorio di Treviso di iscrivere ipoteca giudiziale nei confronti di _____ e _____ in virtù della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro emessa dal Tribunale di Treviso in data 27.10.14, in ordine ad un credito a lei ceduto dal marito _____ attraverso l'accordo di modificazione delle condizioni della separazione consensuale, oggetto di omologazione da parte del medesimo Tribunale.

L'agenzia suddetta eseguì, in data 5.3.15, l'iscrizione ipotecaria con riserva, rilevando che il _____ stesso, quale titolare del credito, avrebbe dovuto chiedere l'iscrizione dell'ipoteca, di cui la _____ avrebbe potuto poi beneficiare attraverso la richiesta di annotazione della cessione del credito a margine della precedente iscrizione.

_____ impugnò tale provvedimento con ricorso a norma dell'art. 2764*bis* c.c., che fu respinto dal Tribunale di Treviso con decreto del 15.6.15.

Avverso tale decreto la _____ propose reclamo innanzi alla Corte d'appello di Venezia, con l'intervento del Procuratore Generale che rassegnò le proprie conclusioni.

Con decreto emesso il 15.10.15, la Corte adita respinse il reclamo osservando che: il decreto di omologazione delle condizioni della separazione coniugale costituiva titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 c.c., ma non nei confronti di soggetti terzi, debitori in base ad una sentenza di condanna rispetto alla quale vi



era stata cessione del credito tra i coniugi nell'ambito dell'accordo di separazione; il decreto di omologa e la suddetta sentenza di condanna- il cui credito aveva costituito oggetto di cessione nell'ambito dell'accordo coniugale- erano titoli indipendenti tra loro; la sola sentenza costituiva titolo per l'iscrizione giudiziale a favore del solo nei confronti dei terzi debitori, mentre la trasmissione del vincolo ipotecario richiedeva l'annotazione in margine dell'iscrizione, come disposto dall'art. 2843 c.c.; tale disciplina normativa non penalizzava la ricorrente la quale avrebbe potuto azionare la garanzia reale in virtù della surrogazione conseguente alla suddetta annotazione.

La Procura Generale presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo è denunciata la violazione dell'art. 19 l. n. 74/87 avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che gravava su l'onere di chiedere adempimenti amministrativi e fiscali relativi all'iscrizione ipotecaria in favore del creditore originario, così frustrando le finalità di esenzione dettate dalla norma, peraltro male applicando l'orientamento della Corte di cassazione.

Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'obbligo di pronuncia, avendo la Corte d'appello rigettato il reclamo senza motivazione.

Con il terzo motivo, formulato nel caso subordinato di rigetto dei precedenti motivi, il ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 19 della l. n. 74/87 nella parte in cui non prevede, in relazione alla richiesta d'iscrizione

ipotecaria di cui all'art. 2839, comma 1, c.c., che il coniuge cessionario del credito ceduto all'altro coniuge non possa beneficiare delle agevolazioni di legge, con riguardo agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., trattandosi di questione rilevante.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, il collegio osserva che il Pubblico Ministero non ha potere di d'impugnazione nella controversia in esame.

Al riguardo, ai sensi dell'art. 69 c.p.c. il Pubblico Ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge, assumendo a seconda dei procedimenti la veste di ricorrente, opponente, appellante.

In questi casi, apparendo particolarmente pregnante l'interesse pubblico sottostante alla situazione sostanziale, il legislatore ha demandato al Pubblico Ministero un potere autonomo di agire per far valere quel diritto in via sostitutiva, qualora il titolare del diritto resti inerte, o manchi un titolare del diritto o un soggetto in grado di farlo valere.

Circa le cause di separazione coniugale, la legge non attribuisce al Pubblico Ministero un potere di azione, essendo invece contemplato dall'art. 70, n.2, c.p.c. l'intervento in causa.

Ora, nel caso concreto, il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non aveva per oggetto una controversia in tema di separazione coniugale, bensì una questione connessa all'omologazione della separazione, riguardante le modalità di trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con provvedimento giudiziario.

Pertanto, la causa in esame non ha per oggetto l'accertamento di diritti o obbligazioni relative al vincolo coniugale o nascenti dalla separazione coniugale, ma piuttosto l'accertamento della regolare

iscrizione di un'ipoteca giudiziale da parte del coniuge separato
cessionaria di un credito di cui era titolare il marito. Si tratta, dunque,
di una questione solo connessa alla separazione tra i coniugi,
afferendo ad un adempimento propedeutico al recupero del credito
ceduto alla _____ sebbene nell'ambito degli accordi coniugali
omologati, al fine di far valere la causa di prelazione ipotecaria.

Inoltre, i primi due motivi di ricorso- esaminabili congiuntamente
poiché tra loro connessi- sono altresì inammissibili perché non
colgono la *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

Invero, parte ricorrente si duole che la pronuncia del giudice d'appello
avrebbe costituito una violazione dell'art. 19 della l. n. 74/87,
secondo il cui disposto: "*Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli
assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa*".

Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale, con la sentenza
del 10 maggio 1999 n. 154 (richiamata dallo stesso ricorrente) ha
individuato la finalità dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987
nell'esigenza di "*agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale*" nei
procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nonché nei provvedimenti di separazione personale dei
coniugi.

Ora, la Corte d'appello ha rigettato il reclamo della _____ poiché non
è stata rispettata la procedura stabilita dall'art. 2843 c.c. in ordine
all'annotazione della cessione del credito, dovendo invece essere



iscritta l'ipoteca giudiziale in favore del soggetto che risulti creditore in virtù della sentenza di condanna nei confronti dei terzi.

Invero, la *ratio* della sentenza impugnata consiste esclusivamente nella violazione del predetto art. 2843 c.c., mentre l'affermazione della Corte d'appello, afferente all'elusione fiscale che si verificherebbe se si procedesse all'iscrizione ipotecaria sulla base del credito ceduto (fruendo delle agevolazioni previste dal suddetto art. 19) non costituisce un'autonoma *ratio*, bensì un mero rilievo finale che si configura quale diretta conseguenza dell'argomentazione relativa all'inosservanza delle norme sull'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Giova comunque rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la trasmissione dell'ipoteca può verificarsi solo dopo la sua accensione che consegue all'iscrizione costitutiva della garanzia reale nei registri immobiliari ed ha effetto in favore del surrogato solo a seguito della annotazione ai sensi dell'art. 2843 c.c. (su tale norma cfr. Cass. 19 giugno 2008 n. 16669; n. 7217/09).

Al riguardo, non è pertinente la doglianza sull'asserita erronea interpretazione del suddetto art. 19 che ne avrebbe data Cass., n. 7217/09- poiché tale decisione riguardava la surrogazione per volontà del debitore- atteso che i precedenti citati hanno affermato il principio generale sulla trasmissione della garanzia ipotecaria che richiede necessariamente l'annotazione a margine a favore del cessionario del credito.

Va altresì soggiunto che è giurisprudenza consolidata di questa Corte affermare che in tema di benefici fiscali, l'agevolazione di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi, sotto il controllo del giudice, per regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del



matrimonio o alla separazione personale (compresi quelli aventi ad oggetto il riconoscimento o il trasferimento della proprietà, mobiliare o immobiliare, all'uno o all'altro di essi, o in favore dei figli), spetta solo se i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che hanno concluso i suddetti accordi, e non anche terzi (Cass., n. 860/2014; n. 7493/02).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2014.

Il Presidente

